



TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

DECRETO EX ART. 14 *QUINQUIES* L. 27/01/2012, N. 3 SUCC. MODD.

Il G.D. Dott.

letta la domanda di ammissione al procedimento di liquidazione del patrimonio da parte del debitore sovra indebitato non fallibile _____, n.

_____ il _____ res. a _____, Via _____ c.f. _____

rilevato che, dalla documentazione presentata e dalla relazione prodotta dall'OCC l'istante non risulta assoggettabile a procedura concorsuale né ha fatto ricorso nel quinquennio precedente a procedure previste dalla L. 3/2012 e succ. modd.;

verificata altresì, sulla scorta della predetta documentazione, l'assenza di atti di frode e di atti di disposizione patrimoniale relativi a beni immobili o mobili registrati nell'ultimo quinquennio, nonché il giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione stessa espresso dall'OCC;

letta la documentazione allegata alla relazione del professionista nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio di Ravenna, nella persona della dott.ssa _____;

ricordato che l'effetto esdebitativo non consegue automaticamente all'adempimento della presente procedura (a differenza di quanto previsto per il caso di accordo del debitore non fallibile sovra indebitato e del piano del consumatore) ma discende da un futuro, eventuale ed autonomo procedimento di cui all'art. 14 *terdecies* L. 3/2012, in larga misura assimilabile al procedimento di esdebitazione di cui all'art. 142 e ss. l.f. e che in tale sede i creditori non integralmente soddisfatti saranno chiamati ad interloquire;

ricordato altresì che costituiscono parte del compendio attivo del procedimento (oltre a quanto indicato dal professionista nella relazione citata) tutti i beni, redditi e crediti sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, ivi compresa la quota di rateo stipendiale che - valutate le

esigenze familiari e le indicazioni contenute in atti . si fissa nell'importo di Euro 100 mensili, secondo quanto offerto dallo stesso debitore per 6 anni dall'apertura di questa procedura;

il ricorrente dovrà astenersi da ogni atto volto a diminuire o depauperare tale introito per la procedura, attesa la sua essenzialità;

ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 L. 3/2012 dispone perciò che l'attuale stipendio resti nella disponibilità del ricorrente per le sue esigenze di vita e della famiglia, salvo l'importo mensile di Euro 100 che dovrà essere versato nel conto della procedura, a tal fine acceso dal liquidatore; fermo l'onere di comunicazione periodica delle buste paga, dell'estratto conto personale e del CUD al liquidatore, impregiudicate eventuali modifiche successive;

DICHIARA

Aperto il procedimento di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012 a carico del ricorrente in epigrafe ricordato;

NOMINA

Quale liquidatore la dott.ssa di Ravenna, che ne ha dato la disponibilità ed è già stato nominato professionista destinato a svolgere i compiti di gestore dall'OCC;

MANDA

Al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli artt. 14 sexies e ss. disponendo che lo stesso depositi presso questo Ufficio copia dell'inventario e dello stato passivo, segnalando a tale riguardo eventuali contestazioni non superabili, che saranno risolte in contraddittorio dal G.D.; il liquidatore provvederà altresì a predisporre un programma di liquidazione ed a relazione semestralmente sul suo adempimento;

DISPONE

- Che il presente decreto venga pubblicato per estratto sul sito internet di questo Tribunale (o su altro sito a questo telematicamente collegato, utilizzato per la pubblicità relativa alle vendite coattive);

- Che sino al momento dell'eventuale omologazione (*rectius* decreto di chiusura della procedura) non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali, cautelari né acquistati diritti di prelazione;
- Che il ricorrente rilasci a richiesta del liquidatore i beni facenti parte del patrimonio da liquidare;
- Che il ricorrente versi mensilmente sul conto della liquidazione l'importo mensile di Euro 100, con facoltà per il liquidatore di notificare il presente provvedimento al datore di lavoro al fine di conseguire il versamento diretto mensile di tale importo sino al termine della procedura;
- Che il liquidatore provveda altresì alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili oggetto della procedura;
- Si comunichi al professionista nominato.

Ravenna, 4 dicembre 2019

Il Giudice/Delegato

Dott.

TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZ. FALLIMENTARE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 5 DIC. 2019

IL CANCELLIERE
Il Funzionario Giudiziale
dssa

